
CASTOR BIDCO S.P.A.

RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
(ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del codice civile)

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di

CASTOR BIDCO S.P.A.

in

CERVED GROUP S.P.A.

INDICE

1.	PRESUPPOSTI DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE.....	1
2.	RAGIONI CHE GIUSTIFICANO L'OPERAZIONE DI FUSIONE.....	2
3.	DESCRIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.....	3
4.	RAPPORTO DI CAMBIO	5
5.	PROFILI GIURIDICI DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE.....	7
6.	RIFLESSI TRIBUTARI DELLA FUSIONE SULLE SOCIETÀ CHE PARTECIPANO ALLA FUSIONE	9
7.	PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE E SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE A SEGUITO DELLA FUSIONE.....	10
8.	DIRITTO DI RECESSO	10

Spett.li Soci,

la presente relazione (la "**Relazione**") predisposta dall'amministratore unico di Castor Bidco S.p.A. con socio unico, con sede legale in Milano, via Alessandro Manzoni n. 38, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11676310961 ("**Castor Bidco**" o "**Società Incorporanda**") illustra e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico l'operazione di fusione per incorporazione di Castor Bidco in Cerved Group S.p.A., con sede legale in San Donato Milan, via dell'Unione Europea 6A-6B, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08587760961 ("**Cerved**" o "**Società Incorporante**" e, insieme con la Società Incorporanda, le "**Società Partecipanti alla Fusione**"), ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile (la "**Fusione**").

1. PRESUPPOSTI DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

- 1.1 In data 8 marzo 2021, Castor S.p.A. (già Castor S.r.l.), con sede legale in Milano, via Alessandro Manzoni 38, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11462440964 ("**Castor**") ha annunciato, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato (il "**TUF**") e dell'articolo 37 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), l'intenzione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto (l'"**Offerta**") avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Cerved volta a conseguire la totalità del capitale sociale di Cerved e la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (ora Euronext Milan), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di Cerved (il "**Delisting**").
- 1.2 In data 25 marzo 2021, Castor ha reso noto, tra l'altro, di aver assunto la decisione di promuovere l'Offerta per il tramite di Castor Bidco.
- 1.3 Nel documento di offerta pubblicato in data 8 luglio 2021 (il "**Documento di Offerta**"), Castor Bidco ha dichiarato l'intenzione di "*acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e procedere al Delisting dell'Emittente*". Nel Documento di Offerta Castor Bidco ha altresì evidenziato che il *delisting "consentirebbe a Cerved di conseguire una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa nonché l'opportunità di concentrarsi sullo sviluppo e sull'innovazione dei prodotti e dei servizi con un'ottica di lungo periodo"* e che "*Qualora il Delisting non fosse raggiunto al termine dell'Offerta [...] l'Offerente, tenuto conto, tra l'altro, della partecipazione finale raggiunta nell'Emittente a esito dell'Offerta, si riserva di conseguire l'obiettivo del Delisting mediante la Fusione, con conseguente Delisting dell'Emittente*";
- 1.4 In data 16 settembre 2021, a conclusione dell'Offerta, Castor Bidco è giunta a detenere una partecipazione pari al 79,967% del capitale sociale di Cerved.
- 1.5 In data 5 ottobre 2021, coerentemente con quanto indicato nel Documento di Offerta, gli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione hanno dato avvio al procedimento di fusione per incorporazione di Cerved in Castor Bidco al fine di conseguire, tra l'altro, il già annunciato *Delisting* e, per effetto del *Delisting*, ottenere (i) una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa, derivante anche dalla razionalizzazione e semplificazione della catena di controllo, con possibilità di concentrarsi sulla crescita anche in un'ottica di lungo periodo; (ii) l'eliminazione dei costi e oneri di quotazione; e (iii) il venir meno dell'esposizione alle fluttuazioni di mercato, influenzata anche da elementi non correlati alla *performance* economico-finanziaria di Cerved (anche in considerazione dello scarso flottante ad esito dell'Offerta), con possibili effetti penalizzanti nel contesto di eventuali operazioni straordinarie. In pari data il Consiglio di Amministrazione di Cerved ha deliberato di convocare l'assemblea straordinaria per approvare il progetto di fusione per incorporazione di Cerved in Castor Bidco per la data dell'11 febbraio 2022,

al fine di dare al mercato certezza in ordine ai tempi della possibile riunione assembleare alla quale sottoporre il progetto di fusione e dare certezza circa l'eventuale valore ai fini del recesso.

- 1.6 In data 16 novembre 2021, Castor Bidco ha annunciato al mercato di essere divenuta titolare di una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale di Cerved, soglia prevista dall'art. 108, comma 2, del TUF per l'applicazione dell'obbligo di acquisto di azioni Cerved da parte degli azionisti che ne facciano richiesta (la "**Procedura di Sell Out**"). In tale contesto, Castor Bidco ha altresì dichiarato la propria intenzione di non procedere al ripristino del flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie Cerved. A tale riguardo, si rammenta che ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., le azioni Cerved saranno revocate dalla quotazione e dalla negoziazione a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo (fissato da Consob, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del TUF), delle azioni Cerved che dovessero essere cedute a Castor Bidco nel contesto della Procedura di Sell-Out.
- 1.7 Venuta meno la finalità di addivenire al Delisting mediante la fusione per incorporazione di Cerved in Castor Bidco, il management di Cerved e Castor Bidco ha avviato uno studio di fattibilità per comparare vantaggi e svantaggi della fusione c.d. "diretta" di Cerved in Castor Bidco e della fusione "inversa" di Castor Bidco in Cerved e da tale analisi è emerso che la fusione "inversa" presenterebbe numerosi e significativi vantaggi, rispetto alla fusione "diretta", in termini di risparmio di costi, di minori complessità organizzative, efficienza e rapidità.
- 1.8 In data 9 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 2501-*ter* del Codice Civile, l'Amministratore Unico di Castor Bidco e il Consiglio di Amministrazione di Cerved hanno approvato il progetto di fusione che disciplina termini e condizioni della Fusione (il "**Progetto di Fusione**"). Contestualmente il Consiglio di Amministrazione di Cerved ha deliberato di revocare la convocazione dell'assemblea straordinaria di Cerved di cui al precedente paragrafo 1.5 e di convocare l'assemblea straordinaria per approvare il Progetto di Fusione, conferendo mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta, per la definizione della data della riunione assembleare e per l'effettuazione dei relativi adempimenti.
- 1.9 Prima di approvare il Progetto di Fusione, il Consiglio di Amministrazione di Cerved ha altresì ricevuto ed esaminato il parere del comitato per le operazioni con parti correlate della Società Incorporante circa la sussistenza di un interesse per Cerved al compimento della Fusione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni.
- 1.10 La relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio (come *infra* definito), di cui all'articolo 2501-*sexies* del Codice Civile, sarà redatta da Epyon Audit S.r.l., quale esperto comune nominato – su istanza congiunta delle Società Partecipanti alla Fusione, ai sensi dell'articolo 2501-*sexies*, quarto comma, del Codice Civile – dal Tribunale di Milano. Tale relazione sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e regolamento.
- 1.11 In considerazione del fatto che Castor Bidco non ha contratto debiti per acquisire il controllo di Cerved, la Fusione non si qualifica quale fusione a seguito di acquisizione con indebitamento ai sensi dell'articolo 2501-*bis* del Codice Civile.

2. RAGIONI CHE GIUSTIFICANO L'OPERAZIONE DI FUSIONE

- 2.1 La Fusione si inserisce nel contesto di un più ampio progetto strategico ed imprenditoriale, ampiamente illustrato nel Documento di Offerta, che prevede, tra l'altro, l'acquisto da parte di Castor Bidco di una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Cerved.

2.2 La Fusione consentirà di ottenere i seguenti benefici:

- (i) Il rafforzamento patrimoniale e finanziario della “ *combined entity*”;
- (ii) Una maggiore flessibilità gestionale e organizzativa nonché l’opportunità, per Cerved, di concentrarsi sullo sviluppo e sull’innovazione dei prodotti e dei servizi con un’ottica di lungo periodo;
- (iii) La razionalizzazione e semplificazione della catena di controllo.

2.3 Inoltre, la Fusione è volta a permettere a Cerved di sfruttare l’esperienza e le competenze di sviluppo tecnologico e di prodotto che il Gruppo ION, cui appartiene la Società Incorporanda, ha maturato a livello globale negli ultimi 20 anni nei settori del *financial technology, software automation, data & analytics*. Come già dichiarato da Castor Bidco al mercato in occasione dell’Offerta, le priorità strategiche ed operative sono:

- (i) accelerazione del processo di crescita, facendo leva sulle risorse e capacità di *digital transformation* per migliorare i processi operativi interni ed i servizi erogati ai clienti;
- (ii) sfruttamento delle potenzialità offerte dal mondo *Data & Analytics*, per espandere lo sviluppo di nuovi prodotti e nuove funzionalità;
- (iii) ottimizzazione della flessibilità operativa e commerciale, attraverso l’accelerazione dello sviluppo internazionale, consentendo di portare sul mercato nuovi prodotti e fornendo l’opportunità di allargare la gamma dei servizi venduti in Italia e all’estero.

3. DESCRIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

3.1 Società Incorporanda – Castor Bidco S.p.A.

Castor Bidco è una società per azioni di diritto italiano con socio unico, con sede legale in Milano, via Alessandro Manzoni 38, capitale sociale Euro 50.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11676310961, numero REA MI – 2618368.

Castor Bidco, il cui intero capitale sociale è di proprietà di Castor, è una società holding di partecipazioni avente quale oggetto sociale le seguenti attività:

- (i) l’assunzione, l’acquisto, la sottoscrizione, il possesso, la permuta, la gestione e la cessione, direttamente o indirettamente, di azioni, quote, partecipazioni, diritti di voto, warrants, opzioni, obbligazioni, strumenti finanziari ed interessenze, in (o emessi da) società, società veicolo di cartolarizzazione, special purpose vehicles, enti, consorzi e/o associazioni, costituiti o costituendi, in Italia e/o all’estero;
- (ii) il controllo, il coordinamento e il supporto strategico, tecnico, amministrativo, finanziario delle società, società veicolo di cartolarizzazione, special purpose vehicles enti, consorzi e/o associazioni partecipate, italiani e/o esteri;
- (iii) il finanziamento, a titolo gratuito o a titolo oneroso, e/o la gestione della tesoreria accentrata (account’s sweeping o cash–pooling, esclusa l’attività riservata agli istituti di pagamento) a favore delle società, società veicolo di cartolarizzazione, special purpose vehicles, enti, consorzi e/o associazioni partecipate, italiani e/o esteri e/o la gestione di istruzioni ad altre parti ad effettuare pagamenti per conto proprio e/o per conto terzi.

Alla data della presente Relazione, la Società Incorporanda non è soggetta ad alcuna procedura concorsuale, né a scioglimento e/o a liquidazione.

3.2 Società Incorporante – Cerved Group S.p.A.

Cerved è una società per azioni di diritto italiano con sede legale in San Donato (MI), via dell'Unione Europea 6A-6B, capitale sociale Euro 50.521.142,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08587760961, numero REA MI 2035639.

Cerved è una società holding dell'omonimo gruppo attivo nell'offerta di servizi di fornitura di informazioni commerciali (dati ed *analytics*), di valutazione e gestione del credito di banche, imprese e professionisti, avente quale oggetto sociale le seguenti attività:

- (i) gestione e commercializzazione di sistemi informativi sulle imprese, con particolare riferimento ai bilanci, e sulle persone, nonché di tutte le attività di business information;
- (ii) realizzazione e gestione di sistemi di rating e di scoring e di ogni altro sistema per la valutazione del rischio di credito;
- (iii) effettuazione di investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni per conto terzi e esplicazione di ogni attività connessa o conseguente;
- (iv) gestione di servizi di credit bureau;
- (v) realizzazione di studi e ricerche sul posizionamento competitivo delle imprese, sulle strutture e sulle prospettive di settori economici e di aree geografiche;
- (vi) predisposizione, gestione, sviluppo e commercializzazione di banche dati e sistemi informativi;
- (vii) gestione di servizi di elaborazione automatica dati connessi con i servizi offerti dalla società;
- (viii) predisposizione di proprie reti per l'archiviazione, l'elaborazione e la distribuzione di dati;
- (ix) produzione, vendita, distribuzione e noleggio di software di base e applicativo e di servizi di collegamento e di utilizzazione di banche dati;
- (x) progettazione, realizzazione e gestione di servizi per conto terzi nell'ambito dei settori di cui al presente articolo;
- (xi) effettuazione anche per conto terzi, di analisi e valutazioni economico finanziarie e di studi e ricerche di economia applicata, nonché svolgimento di attività editoriali in materia economica e finanziaria, con espressa esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani;
- (xii) l'assistenza per l'analisi finanziaria, per l'utilizzo dei sistemi informativi e per l'automazione;
- (xiii) l'organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione nelle predette materie;
- (xiv) la prestazione di servizi finalizzati al recupero di crediti in sofferenza, su incarico della clientela esercente l'attività d'impresa; in particolare i servizi svolti consistono in quanto segue: (i) reperire e contattare il debitore insolvente, (ii) appurare i motivi del mancato pagamento, (iii) relazionare al creditore interessato i fatti, le circostanze e le notizie utili per il buon fine del credito, (iv) svolgere in sostanza ogni attività inerente alla fase pre-legale-giudiziale di recupero dei crediti insoluti;

(xv) l'assunzione di incarichi di agenzia ai sensi dell'art. 1742 del Codice Civile, con o senza rappresentanza, per la promozione della conclusione di contratti nei settori della commercializzazione di banche dati e di informazioni economico statistiche e del recupero crediti per conto terzi;

(xvi) la prestazione di servizi di valutazioni, per conto proprio o di terzi, di beni mobili e immobili, materiali e immateriali a fini assicurativi, bancari, gestionali e commerciali. A tal fine la società potrà:

- (a) acquisire incarichi, anche attraverso una propria rete di collaboratori ovvero ai fini di affidamento degli incarichi a soggetti terzi qualificati, relativi alla gestione e all'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, indici, elaborati, consulenze e perizie;
- (b) svolgere attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione, di gestione e coordinamento delle attività di cui sopra;

il tutto nel rispetto delle norme sulle attività professionali riservate;

(xvii) l'attività di assistenza e consulenza di marketing, ricerche di mercato e sondaggi, a supporto della definizione e implementazione di piani di miglioramento della relazione con i clienti, sia esterni che interni, in tutti i mercati, canali distributivi e aree geografiche; l'attività di orientamento al cliente di risorse umane e sistemi informativi; l'attività di supporto al miglioramento di produttività e profittabilità delle azioni di contatto commerciali e di misurazione delle prestazioni sui clienti; l'attività di qualificazione dei prospects e di supporto alle reti di vendita; l'attività di comprensione dei bisogni e delle aspettative dei clienti e delle loro motivazioni d'acquisto, di rilevazione dei comportamenti d'acquisto, della soddisfazione e della fedeltà, di misura dei potenziali e trend di mercato, di segmentazione della domanda; di definizione dei sistemi di offerta, modelli di mercato e di business. La società offre ricerche su commessa e multi cliente; effettua ricerche quantitative e qualitative e interventi di cliente misterioso; effettua raccolte dati attraverso interviste personali, telefoniche, postali e email internet con risorse e proprie e di terzi partners; fornisce analisi statistiche e modellistiche e report con tavole statistiche sui risultati e indicazioni per le priorità di miglioramento; con risorse proprie e di terzi partners la società offre servizi di telemarketing e fornisce applicativi software di CRM.

Alla data della presente Relazione, la Società Incorporante non è soggetta ad alcuna procedura concorsuale, né a scioglimento e/o a liquidazione.

4. RAPPORTO DI CAMBIO

4.1 Rapporto di Cambio stabilito e criteri seguiti per la sua determinazione

La Fusione verrà deliberata sulla base delle situazioni patrimoniali di riferimento e, in particolare, (i) per la Società Incorporanda, sulla base della situazione patrimoniale riferita alla data del 31 ottobre 2021 (composta da stato patrimoniale e conto economico, redatta ai sensi dell'art. 2435-ter del Codice Civile in accordo alle modalità di redazione del bilancio previste per le c.d. "micro imprese") e approvata dall'amministratore unico della Società Incorporanda in data 21 novembre 2021, sentito il parere favorevole dell'organo di controllo, e (ii) per la Società Incorporante, in conformità all'articolo 2501-quater, comma 2, del Codice Civile, sulla base della relazione finanziaria semestrale separata di Cerved al 30 giugno 2021, approvata dal consiglio di amministrazione della Società Incorporante in data 30 novembre 2021, che è stata oggetto di revisione contabile limitata volontaria da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A..

Gli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione hanno determinato il rapporto di cambio (il "Rapporto di Cambio") nella seguente misura:

per ogni n. 1 azione ordinaria della Società Incorporanda, priva di indicazione del valore nominale, n. 5.000, 1386 azioni ordinarie della Società Incorporante, prive di indicazione del valore nominale.

Non è previsto alcun conguaglio in danaro.

Qualora il Rapporto di Cambio determini in capo a Castor, socio unico della Società Incorporanda, il diritto all'attribuzione complessivamente di un numero non intero di azioni della Società Incorporante, Castor si è resa disponibile a ottenere, in applicazione del Rapporto di Cambio, un numero complessivo di azioni della Società Incorporante arrotondato per difetto (i.e. un numero inferiore a quanto matematicamente alla stessa spettante in applicazione del Rapporto di Cambio, nella minor misura immediatamente necessaria perché possa ottenere un numero intero di azioni della Società Incorporante).

La valutazione delle Società Partecipanti alla Fusione ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio è stata effettuata secondo i principi e metodi utilizzati nella prassi, anche internazionale, per operazioni di analoga tipologia ed entità.

Nell'ambito delle operazioni di fusione, l'obiettivo della valutazione è la determinazione dei valori relativi dei capitali economici e del conseguente rapporto di cambio, cioè della proporzione fra il numero delle azioni della società incorporanda ed il numero delle azioni che l'incorporante assegna ai soci dell'incorporanda.

Le valutazioni delle Società Partecipanti alla Fusione sono state effettuate con l'ottica di esprimere una stima comparativa dei valori delle stesse, dando preminenza all'omogeneità e alla comparabilità dei criteri adottati rispetto alla determinazione del valore assoluto delle Società Partecipanti alla Fusione singolarmente considerate, e vanno unicamente intese in termini relativi e con riferimento limitato all'operazione di Fusione. Le metodologie di valutazione adottate rispettivamente per le Società Partecipanti alla Fusione sono state individuate al solo scopo di attribuire dei valori per le Società Partecipanti alla Fusione per determinare il Rapporto di Cambio ai fini della Fusione e, in nessun caso, le valutazioni sono da considerarsi quali possibili indicazioni di prezzo di mercato o di valore, attuale o prospettico, in un contesto diverso da quello in esame. Le valutazioni su base *stand-alone* riflettono la situazione attuale e le prospettive future delle Società Partecipanti alla Fusione considerate in maniera indipendente, trascurando gli effetti della Fusione.

Quanto ai metodi, nell'ambito di una generale revisione delle metodologie valutative previste dalla dottrina ed utilizzate nella migliore prassi per operazioni simili, sono state utilizzate le seguenti metodologie:

- (i) per quanto riguarda la Società Incorporante, la valutazione è stata determinata in linea con il corrispettivo dell'Offerta, a sua volta corrispondente con il prezzo pagato da parte della Società Incorporanda per l'acquisto di ulteriori azioni della Società Incorporante fuori Offerta. Tale metodologia è stata applicata in quanto rappresentativa di un valore di mercato espressione di un'offerta pubblica chiusa recentemente e degli ulteriori acquisiti effettuati sul mercato fuori Offerta a cui ha aderito una percentuale significativa (alla data della presente Relazione, il 91,155%) del capitale azionario della Società Incorporante;
- (ii) per quanto riguarda la Società Incorporanda, in considerazione del fatto che le poste di attivo sono composte quasi esclusivamente da (i) immobilizzazioni finanziarie a loro volta rappresentative esclusivamente della valutazione a costo delle azioni della Società

Incorporante acquisite nell'ambito dell'Offerta e degli acquisiti fuori Offerta e (ii) crediti finanziari vantati nei confronti del socio unico Castor S.p.A. e rappresentativi delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo stesso socio unico per poter completare l'Offerta, la valutazione è stata determinata sulla base del metodo patrimoniale semplice. Il metodo patrimoniale semplice si fonda sul principio dell'espressione, a valori correnti, dei singoli elementi attivi che compongono il capitale dell'azienda e dell'aggiornamento degli elementi passivi. Il metodo patrimoniale assume, come punto di partenza, il patrimonio netto di bilancio così come espresso dalla situazione patrimoniale contabile di riferimento (ovvero pari a Euro 2.550.267.582). Nel patrimonio netto viene incluso anche l'utile dell'esercizio, con esclusione di solito degli importi per i quali è già stata decisa la distribuzione ai soci. Il valore economico di Castor Bidco, tenuto conto delle commissioni bancarie sostenute per gli acquisti di azioni Cerved effettuati da Castor Bidco fino al 19 novembre 2021 come da situazione patrimoniale di Castor Bidco riferita alla data del 31 ottobre 2021, è pari a Euro 2.550.070.687.

4.2 Valori attribuiti alle Società Partecipanti alla Fusione ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio

Società Incorporante	
Prezzo per azione in linea con il prezzo di Offerta	€10,20
Società Incorporanda	
Valore economico (A)	€ 2.550.070.687
Numero di azioni (B)	50.000
Prezzo per azione (A)/(B)	€51.001,41

5. PROFILI GIURIDICI DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

5.1 Inquadramento giuridico della Fusione

In considerazione del fatto che Castor Bidco non ha contratto debiti per acquisire il controllo di Cerved, la Fusione non si qualifica quale fusione a seguito di acquisizione con indebitamento ai sensi dell'articolo 2501-bis del Codice Civile.

5.2 Statuto della Società Incorporante

Lo statuto sociale della Società Incorporante in vigore alla data della presente Relazione allegato al Progetto di Fusione *sub Allegato "A"* verrà modificato, a decorrere dalla data di efficacia della Fusione, al fine, tra l'altro, di:

- (i) prorogare il termine di durata della Società Incorporante al 31 dicembre 2060;
- (ii) introdurre un divieto alla costituzione di gravami sulle azioni;
- (iii) introdurre un diritto di prelazione a favore del socio titolare della maggioranza assoluta delle azioni;

- (iv) sopprimere il voto di lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Lo statuto della Società Incorporante quale risultante per effetto di tali modifiche che entrerà in vigore alla Data di Efficacia è allegato al Progetto di Fusione *sub* **Allegato "B"** (il "**Nuovo Statuto**").

Si precisa che il Nuovo Statuto non indica il numero di azioni della Società Incorporante rappresentative del medesimo capitale sociale alla Data di Efficacia in quanto tale informazione sarà disponibile solo una volta verificato (i) il numero di azioni proprie della Società Incorporante (ivi incluse le Azioni Oggetto di Recesso, come definite nel successivo Paragrafo 8.3, che dovessero essere acquistate dalla Società Incorporante ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 5, del Codice Civile) alla Data di Efficacia, che saranno contestualmente annullate, senza variazione del capitale sociale, come meglio indicato al successivo Paragrafo 5.3, nonché (ii) il numero di azioni di nuova emissione della Società Incorporante che dovranno essere assegnate a Castor, socio unico della Società Incorporanda, in applicazione del Rapporto di Cambio, che dipenderà dal numero di azioni della Società Incorporante di proprietà della Società Incorporanda alla Data di Efficacia, come meglio indicato al successivo paragrafo 5.3.

5.3 Modalità di assegnazione delle Azioni della Società Incorporante

Ai fini della Fusione, sarà cancellato l'intero capitale sociale della Società Incorporanda e sarà annullata la totalità delle azioni della Società Incorporanda attualmente di proprietà di Castor, socio unico della Società Incorporanda.

In applicazione del Rapporto di Cambio, in favore di Castor, socio unico della Società Incorporanda, saranno assegnate tutte le azioni della Società Incorporante di proprietà della Società Incorporanda alla Data di Efficacia e, per la differenza, massime n. 72.004.105 azioni della Società Incorporante di nuova emissione, senza variazione del capitale sociale.

Si segnala che la Società Incorporanda detiene, alla data della presente Relazione, n. 178.002.825 azioni della Società Incorporante, corrispondenti a circa il 91,155% del capitale di quest'ultima. Con riferimento alle azioni Cerved sulle quali è costituito un pegno alla Data di Efficacia, le stesse saranno attribuite a Castor già gravate da pegno, il quale manterrà la propria validità ed efficacia anche a seguito della Fusione.

Si segnala altresì che, alla data di approvazione della presente Relazione, la Società Incorporante detiene 11.091 azioni proprie, mentre la Società Incorporanda non detiene azioni proprie. Tutte le azioni proprie della Società Incorporante alla Data di Efficacia, ivi incluse le Azioni Oggetto di Recesso, come definite nel successivo Paragrafo 8.3, che dovessero essere acquistate dalla Società Incorporante ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 5, del Codice Civile, saranno annullate con efficacia alla Data di Efficacia, senza variazione del capitale sociale.

Tutte le azioni ordinarie destinate a soddisfare il concambio saranno emesse in regime di dematerializzazione ed assegnate agli aventi diritto per il tramite dei rispettivi intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. a far tempo dalla Data di Efficacia.

5.4 Decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni assegnate in concambio

Le azioni ordinarie della Società Incorporante che verranno emesse e assegnate in concambio a Castor, unico socio della Società Incorporanda avranno data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie di Cerved in circolazione alla Data di Efficacia.

5.5 Decorrenza degli effetti della fusione e imputazione delle operazioni al bilancio della Società Incorporante

Ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, del Codice Civile, la Fusione produrrà effetti civilistici a partire dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese previste dall'articolo 2504 del Codice Civile ovvero, in alternativa, dalla data successiva che verrà indicata nell'atto di fusione (la "**Data di Efficacia**").

Ai fini contabili, tutte le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio in cui si produrranno gli effetti civilistici della Fusione.

Ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, gli effetti fiscali della Fusione sono allineati a quelli contabili, come sopra regolati.

5.6 Condizioni della Fusione

Il perfezionamento della Fusione non è subordinato ad alcuna condizione (nemmeno relativa al numero massimo di Azioni Oggetto di Recesso) ulteriore rispetto all'approvazione del Progetto di Fusione e della Fusione da parte delle assemblee straordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione.

6. RIFLESSI TRIBUTARI DELLA FUSIONE SULLE SOCIETÀ CHE PARTECIPANO ALLA FUSIONE

6.1 Imposte sui redditi e IRAP

Con riferimento alle imposte dirette, le conseguenze di carattere tributario dell'operazione di fusione sono disciplinate dall'art. 172 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (nel seguito anche "**TUIR**").

In particolare, si ricorda che la legislazione vigente è improntata a principi di generale neutralità dell'operazione di fusione, che non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, né in capo alle società interessate all'operazione di fusione né in capo ai relativi soci.

Da ciò consegue che le eventuali differenze di fusione, che dovessero emergere in esito alla Fusione, non concorreranno a formare reddito imponibile in capo alla Società Incorporante, essendo la Fusione irrilevante ai fini dell'imposizione sui redditi. Simmetricamente, i beni ricevuti dalla Società Incorporante saranno da questa assunti fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi in capo alla Società Incorporanda (principio di continuità dei "valori fiscali riconosciuti").

In coerenza a detti principi, che non trovano eccezioni ai fini dell'Irap, le eventuali differenze di fusione da concambio saranno trattate nel bilancio della Società Incorporante in conformità alla normativa e ai principi contabili che disciplinano il bilancio di esercizio, mentre non assumeranno alcuna valenza ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della Società Incorporanda ed ancora esistenti alla Data di Efficacia verranno trattate in ossequio alle specifiche disposizioni dell'art. 172, comma 5 del TUIR, provvedendo, se del caso, alla loro ricostituzione.

Per quanto riguarda la decorrenza ai fini contabili e fiscali dell'operazione di Fusione, si rimanda al precedente Paragrafo 5.5 della presente Relazione.

Gli obblighi di versamento della Società Incorporanda, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta e alle ritenute operate su redditi altrui, saranno adempiuti dalla stessa fino alla Data di Efficacia; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla Società Incorporante.

6.2 Imposte indirette

Per quanto riguarda le imposte indirette, l'operazione di fusione è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera f) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Secondo tale norma non sono considerate cessioni rilevanti ai fini IVA i passaggi di beni in dipendenza di fusioni di società. Ai fini dell'imposta di registro, l'atto di Fusione è soggetto ad imposta fissa nella misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 4, lett. b), della Tariffa parte I, allegata al D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

7. PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE E SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE A SEGUITO DELLA FUSIONE

Tenuto conto delle modalità con le quali si intende procedere all'assegnazione delle azioni della Società Incorporante agli azionisti della Società Incorporanda sulla base del Rapporto di Cambio, fatti salvi gli effetti derivanti dall'eventuale esercizio del Diritto di Recesso (come *infra* definito) da parte degli azionisti della Società Incorporante che non abbiano concorso all'approvazione della Fusione, nonché del numero di azioni della Società Incorporante di proprietà della Società Incorporanda alla Data di Efficacia, sulla base delle informazioni pubbliche disponibili l'assetto azionario della società risultante dalla Fusione si prevede che sia il seguente:

Azionista	% del capitale sociale
Castor S.p.A. (ex socio unico di Castor Bidco)	93,5%
Soci di minoranza (ex soci di Cerved)	6,5%
TOTALE	100%

Le percentuali riportate sono state calcolate assumendo che, tra la data della presente Relazione e la data di stipula dell'atto di Fusione, non si verificano modifiche (i) del numero complessivo di azioni della Società Incorporante di titolarità della Società Incorporanda e (ii) del numero di azioni proprie della Società Incorporante.

8. DIRITTO DI RECESSO

- 8.1 Con riferimento al socio unico della Società Incorporanda, non sono ravvisabili ipotesi di recesso nel contesto della delibera assembleare di approvazione della Fusione e del Progetto di Fusione.
- 8.2 Agli azionisti della Società Incorporante che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. g) del Codice Civile, derivando dall'adozione del Nuovo Statuto, l'eliminazione del meccanismo del voto di lista di cui all'articolo 147-ter TUF (il "Diritto di Recesso").
- 8.3 Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie della Società Incorporante per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso (le "Azioni Oggetto di Recesso") sarà determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 3, del Codice Civile facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni Cerved nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di


convocazione dell'assemblea della Società Incorporante chiamata ad approvare il Progetto di Fusione e la Fusione (il "Valore di Liquidazione").

8.4 Il Diritto di Recesso, legittimamente esercitato, sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione.

* * * * *

Milano, 9 dicembre 2021

Castor Bidco S.p.A.

Firma: -----

Nome: Luca Peyrano

Carica: Amministratore Unico

